

SENTENZA N. 19/2018

Il Tribunale Federale composto da:

| | |
|----------------------|------------|
| Avv. Marco Leoni | Presidente |
| Avv. Luigi Acanfora | Componente |
| Avv. Giorgio Leccisi | Componente |

si è riunito, in data 19.11.2018, presso la sede federale di viale Tiziano n. 70, in Roma, per discutere del procedimento avviato, con citazione a giudizio su richiesta del Procuratore Federale FGI, nei confronti della ginnasta CONTE Camilla, chiamata a rispondere della violazione degli artt. 2 e 31 del Regolamento di Giustizia e Disciplina, per: *“Essersi fatta rilasciare, tessera agonistica dalla S.D. Equilibrea S.r.l. dichiarando falsa data di nascita, quando già tesserata con la G&A Accademy A.S.D. e gareggiando per la S.D. Equilibrea S.r.l. In Chieri (TO) nel settembre 2018”* nonché per discutere del procedimento avviato nei confronti della società S.D. EQUILIBREA S.r.l., chiamata a rispondere della violazione degli artt. 2 e 31 del Regolamento di Giustizia e Disciplina, per: *“Essersi fatta rilasciare tessera agonistica della ginnasta CONTE Camilla dichiarando falsa data di nascita, quando già tesserata con la G&A Accademy A.S.D. e facendola gareggiare per i propri colori. In Chieri (TO) nel settembre 2018”*.

Il Tribunale, preliminarmente, riunisce i predetti due procedimenti, alla luce del riferito raggiungimento, da parte di tutti gli interessati, di un accordo con la Procura Federale per l'applicazione consensuale di sanzioni, ai sensi dell'art. 65 RGD e così decide:

- Preso atto dell'accordo intervenuto nei riferiti seguenti termini: **1)** annullamento del punteggio relativo alla gara Gold 3b del 24 settembre 2018; **2)** sulla scorta di tale assenso, riconoscimento del beneficio previsto dall'art. 17 2° comma RGD e quindi applicazione della sanzione pecuniaria in luogo di quella prevista della sospensione; **3)** annullamento del tesseramento con data di nascita errata e conseguente n.o. al trasferimento dell'atleta con il tesseramento corretto; **4)** applicazione della sanzione pecuniaria di € 150,00 a carico di Conte Camilla e di € 1.000,00 a carico della SD Equilibrea S.r.l.;
- Valutata la necessità di integrare quanto sopra – ad esclusivo beneficio degli incolpati - inserendo altresì l'annullamento del tesseramento effettuato dalla G&A Accademy A.S.D. e ciò al fine di permettere il perfezionamento del futuro tesseramento della ginnasta incolpata;

PQM

- letti gli atti di causa;
- sentite le conclusioni del Procuratore Federale;
- visto l'art. 17 co. 2 e l'art. 65 del Regolamento di Giustizia e Disciplina;
- reputata corretta la qualificazione dei fatti contestati in giudizio e congrua la sanzione indicata nella richiesta congiunta di applicazione consensuale di sanzione a seguito di atto di deferimento, ne dichiara l'efficacia e pertanto applica le sanzioni così come segue: **1)** annullamento del



punteggio relativo alla gara Gold 3b del 24 settembre 2018, relativamente alla sola ginnasta Camilla Conte; **2)** sulla scorta di tale assenso, riconoscimento del beneficio previsto dall'art. 17 2° comma RGD e quindi applicazione della sanzione pecuniaria in luogo di quella prevista della sospensione; **3)** annullamento del tesseramento con data di nascita errata con la S.D. Equilibrea s.r.l. nonchè del tesseramento effettuato con la G&A Accademy A.S.D. e conseguente n.o. ad un nuovo tesseramento per l'anno 2018/2019; **4)** applicazione della sanzione pecuniaria di € 150,00 a carico di Conte Camilla e di € 1.000,00 a carico della S.D. Equilibrea S.r.l..


I predetti importi dovranno essere versati nelle casse della Federazione entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza.

Manda alla segreteria per le consequenziali comunicazioni.

Avv. Marco Leoni

Avv. Giorgio Leccisi

Avv. Luigi Acanfora



Presidente

Componente

Componente